



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 23/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 15 ottobre 2014, n. 255

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del "Centro Analisi Mediterraneo" della Dott.ssa Irene De Lucia, da Bari - via S. Francesco d'Assisi n. 15 (piano rialzato) a Bari - Corso V. Veneto n. 6 (piano rialzato), ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'8/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14 stabilisce testualmente che:

“1. L'accREDITamento si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretta contigua della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede.”.

Con istanza del 27 gennaio 2014 la dott.ssa Irene De Lucia, titolare del “CENTRO ANALISI MEDITERRANEO”, struttura istituzionalmente accreditata ex art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 quale laboratorio generale di base, con sede in Bari alla Via S. Francesco d'Assisi n. 15, ha chiesto a questo Servizio “che ai sensi delle modifiche ed integrazioni dell'art. 28 bis della legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 comma 2, venga autorizzato il trasferimento definitivo della struttura sanitario, con mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, da via 5. Francesca d'Assisi 15 Bari (piano

rialzato) a Corso Vittorio Veneto 6 Bari (piano rialzato).”.

Nella stessa istanza la titolare del “CENTRO ANALISI MEDITERRANEO” ha precisato quanto segue:
“La distanza della nuova sede è di 400 metri da quella precedente (...) nell’ambito del medesimo distretto sanitario.

Tale trasferimento definitiva si rende indispensabile per la necessita del locatore di avere libera l’unità immobiliare condotta in locazione dal 1987 per necessità familiari (vedi contratto di locazione dell’1-5-1987 oli 2, disdetta del 7 aprile 2010, ali. 3, lettera 10 maggio 2013, all. 4) La nuova sede inoltre, essendo di dimensioni maggiori, ai fini dello svolgimento dell’attività del laboratorio

- consentirebbe il miglioramento degli standard finalizzati ad una migliore accoglienza dell’utenza
- consentirebbe, con l’aumento delle superfici impiegate come laboratori, l’assunzione di altra personale (...).”.

Alla suddetta istanza è stata allegata, tra l’altro, la seguente documentazione:

1. copia del “Contratto di locazione commerciale”, registrato in data 05/05/1987 al n. 8036 presso l’Ufficio del Registro di Bari, sottoscritto tra la locatrice Sig.ra (...) e il conduttore Dr. De Lucia Irene, nel quale al punto 1. viene espressamente previsto: “La locazione avrà durata di anni sei con inizio dal primo maggio 1987”;
2. copia della nota - Raccomandata A/R del 07 aprile 2010, con la quale la locatrice dell’immobile sito in Via San Francesco d’Assisi n. 15 comunica alla conduttrice del medesimo immobile, ai sensi dell’art. 28 della Legge 392/1978, “formale disdetta così come previsto dalla stessa Legge”, con la precisazione che “il mancato rilascio dell’immobile, alla scadenza contrattuale del 30 aprile 2011, in precedenza rinnovatasi automaticamente, non vorrà significare accondiscendenza da parte mia, ne potrà accampare pretese di automatico rinnova del contratto medesima”;
3. copia della nota del 10 maggio 2013 con la quale la locatrice dell’immobile sito in Via San Francesco d’Assisi n. 15 invita la conduttrice del medesimo immobile “a voler lasciare libero, per la fine dell’anno in corso, l’unità immobiliare di cui in oggetto e di cui alla raccomandato R.R. del 7 aprile 2010 con la quale veniva comunicato disdetta del contratto con scadenza il 30 aprile 2011”.

Con nota prot. AOO_081/1998/APS1 del 03 giugno 2014 questo Servizio, in riscontro all’istanza del 27 gennaio 2014, ha osservato quanto segue:

“In relazione a quanto comunicato e documentata dalla S.V., si osserva che non vi è traccia della avvenuta ricezione a mezza Racc. A/R della disdetta del contratto di locazione datata 7 aprile 2010, come previsto dall’art. 28 della Legge n. 392/1978 e s.m.i.

Pertanto, per la conclusione del procedimento di cui all’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., si chiede alla S.V. di integrare la documentazione prodotta, con copia del plico - Racc. A/R. del 7 aprile 2010, con il quale è stata inviata la disdetta del Contratto di locazione registrato in data 05/05/1987 al n. 8036.”.

Con PEC del 06 giugno 2014 la titolare del “CENTRO ANALISI MEDITERRANEO”, in riscontro alla su citata nota di questo Servizio prot. AOO_081/1998/APS1 del 03 giugno 2014, ha trasmesso copia della ricevuta e copia della cartolina di ritorno della raccomandata del 07 aprile 2010 con cui la proprietaria dell’immobile sito in Via S. Francesco d’Assisi n. 15 aveva comunicato formale disdetta del contratto di locazione.

Considerato che la disdetta formale del contratto di locazione, da parte del locatore, integra la fattispecie prevista dall’art. 28 bis in ordine alla sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;

Atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale della ASL BA, trattandosi di trasferimento nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze

di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "CENTRO ANALISI MEDITERRANEO" della Dott.ssa Irene De Lucia, da Bari - Via San Francesco d'Assisi n. 15 (piano rialzato), a Bari - Corso Vittorio Veneto n. 6 (piano rialzato), con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "CENTRO ANALISI MEDITERRANEO" della Dott.ssa Irene De Lucia, da Bari - Via San Francesco d'Assisi n. 15 (piano rialzato), a Bari - Corso Vittorio Veneto n. 6 (piano rialzato), con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del "CENTRO ANALISI MEDITERRANEO", con sede in Bari alla Via San Francesco d'Assisi, 15;
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
